

**REGOLAMENTO DEL SENATO DEGLI STUDENTI
(emanato con decreto rettorale 26 luglio 2016 n. 287)**

INDICE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SENATO DEGLI STUDENTI

- Articolo 1 (*Natura e finalità del regolamento*)
 Articolo 2 (*Organi del senato degli studenti*)
 Articolo 3 (*Il presidente*)
 Articolo 4 (*Il vicepresidente*)
 Articolo 5 (*Il responsabile amministrativo*)
 Articolo 6 (*L'ufficio di presidenza*)
 Articolo 7 (*Seduta di insediamento del senato degli studenti*)
 Articolo 8 (*Convocazione del senato degli studenti e validità delle sedute*)
 Articolo 9 (*Modalità di svolgimento delle sedute, deliberazioni e verbali*)
 Articolo 10 (*Commissioni*)
 Articolo 11 (*Decadenza*)

TITOLO II –GESTIONE DEI FONDI A DISPOSIZIONE DEL SENATO DEGLI STUDENTI

- Articolo 12 (*Attività finanziate dal senato degli studenti*)
 Articolo 13 (*Attività promosse da uno o più senatori*)
 Articolo 14 (*Attività proposte dagli studenti luav*)
 Articolo 15 (*Call for ideas tematiche*)
 Articolo 16 (*Attività proposte da soggetti diversi dagli studenti luav*)
 Articolo 17 (*Missioni istituzionali*)

**TITOLO III –ELEZIONE E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL SENATO
DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DELL'ATENEO**

- Articolo 18 (*Rappresentanze negli organi dell'ateneo previste dallo statuto luav*)
 Articolo 19 (*Designazione dell'esperto del senato degli studenti in consiglio di
amministrazione*)
 Articolo 20 (*Revoca degli incarichi*)

TITOLO IV – ELEZIONI DEL SENATO DEGLI STUDENTI

- Articolo 21 (*Indizione delle elezioni*)
 Articolo 22 (*Organi elettorali*)
 Articolo 23 (*Elettorato attivo e passivo*)
 Articolo 24 (*Formazione e pubblicità degli elenchi elettorali*)
 Articolo 25 (*Candidature*)
 Articolo 26 (*Sottoscrizione delle candidature*)
 Articolo 27 (*Posizione scolastica dei candidati e dei sottoscrittori*)
 Articolo 28 (*Ordine delle candidature*)
 Articolo 29 (*Propaganda elettorale*)
 Articolo 30 (*Seggio elettorale*)
 Articolo 31 (*Procedura informatica*)
 Articolo 32 (*Modalità di svolgimento delle operazioni di voto*)
 Articolo 33 (*Pubblicità e tutela delle operazioni di voto*)
 Articolo 34 (*Adempimenti del seggio*)
 Articolo 35 (*Accertamento dei votanti e computo dei voti*)
 Articolo 36 (*Proclamazione degli eletti*)
 Articolo 37 (*Nomina dei primi dei non eletti ed elezioni suppletive*)
 Articolo 38 (*Norme elettorali finali*)

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 39 (*Modifiche del regolamento*)
 Articolo 40 (*Norma abrogativa e finale*)

TORNA ALL'INDICE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SENATO DEGLI STUDENTI

Articolo 1

(Natura e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento, in conformità con gli articoli 20, comma 3 e 40, comma 3, dello statuto, disciplina i criteri e le modalità di:
- elezione, convocazione e funzionamento del senato degli studenti;
 - elezione dei rappresentanti degli studenti negli altri organi di ogni ordine e grado dell'Università luav di Venezia, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza;
 - organizzazione e finanziamento delle attività promosse o patrocinate dal senato degli studenti.

Articolo 2

(Organi del senato degli studenti)

1. Sono organi del senato degli studenti:
- a) il presidente;
 - b) il vicepresidente;
 - c) il responsabile amministrativo;
 - d) l'ufficio di presidenza.

Articolo 3

(Il presidente)

1. Il presidente del senato degli studenti:
- a) rende esecutive le deliberazioni del senato degli studenti;
 - b) convoca e presiede il senato degli studenti;
 - c) è responsabile del buon andamento delle adunanze;
 - d) garantisce la corretta e completa circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno del senato degli studenti;
 - e) è garante all'interno del senato degli studenti dell'applicazione del presente regolamento;
 - f) designa il vicepresidente ed esercita ogni altra funzione prevista dal presente regolamento.
2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del senato degli studenti. A parità di preferenze risulta eletto il candidato iscritto da un maggior numero di anni e quindi il più anziano di età.
3. Il senato degli studenti prima di procedere con le votazioni individua la modalità di espressione del voto, che può essere a scrutinio palese o segreto.
4. Il senato degli studenti con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre una mozione di sfiducia nei confronti del presidente.
5. La mozione di sfiducia nei confronti del presidente è approvata dal senato degli studenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 4

(Il vicepresidente)

1. Il vicepresidente è designato dal presidente e nominato con decreto rettorale.
2. Il vicepresidente sostituisce, a tutti gli effetti, il presidente in sua assenza o, qualora questo decada, fino a nuove elezioni dello stesso.
3. Il vicepresidente può essere revocato dal presidente del senato degli studenti.

Articolo 5

(Il responsabile amministrativo)

1. Il responsabile amministrativo è eletto nella seduta di insediamento con le stesse modalità di elezione del presidente di cui al precedente articolo 3.
2. Sono compiti del responsabile amministrativo:
- a) verificare, con il supporto degli uffici amministrativi di riferimento, il rispetto delle procedure amministrative da applicare alle attività del senato degli studenti;
 - b) presentare al senato degli studenti alla fine di ogni anno una relazione sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione del senato stesso compresi i progetti non ancora conclusi che devono essere riportati all'anno successivo, secondo quanto disposto dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dai relativi manuali operativi.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 6

(L'ufficio di presidenza)

1. Il senato degli studenti può istituire un ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente, dal responsabile amministrativo e dai due rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'ateneo. L'ufficio amministrativo di riferimento del senato degli studenti svolge il supporto alla verbalizzazione delle riunioni.
2. L'ufficio di presidenza è convocato dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti.
3. Compito dell'ufficio di presidenza è assumere, in casi straordinari di necessità e di urgenza, decisioni non in contrasto con gli interessi degli studenti e del senato stesso.
4. La convocazione viene inviata mediante posta elettronica almeno un giorno prima della riunione anche per conoscenza a tutti i componenti del senato degli studenti che possono inviare i loro contributi alla discussione via email all'ufficio amministrativo di riferimento.
5. Le riunioni dell'ufficio di presidenza possono svolgersi anche in videoconferenza e teleconferenza.
In caso di utilizzo della modalità videoconferenza o teleconferenza, il presidente deve assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano a tutti i partecipanti, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.
6. I verbali delle riunioni sono sottoscritti da tutti i componenti l'ufficio di presidenza.
7. Le decisioni dell'ufficio di presidenza sono portate a ratifica del senato degli studenti nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 7

(Seduta di insediamento del senato degli studenti)

1. La seduta di insediamento del senato degli studenti è convocata con nota del rettore entro 20 giorni dal decreto rettorale di nomina dei nuovi senatori.
2. La seduta di insediamento è presieduta dallo studente eletto con il maggior numero di preferenze.
3. Nella seduta di insediamento il senato degli studenti elegge il presidente, il responsabile amministrativo e le rappresentanze negli organi dell'ateneo previste dallo statuto dell'Università luav secondo le modalità di cui agli articoli 3, 5 e 18.

Articolo 8

(Convocazione del senato degli studenti e validità delle sedute)

1. Il senato degli studenti è convocato dal presidente, su ordine del giorno da questi fissato ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione viene inviata mediante posta elettronica almeno tre giorni prima la data stabilita per le riunioni ordinarie e almeno un giorno prima per le riunioni straordinarie.
3. Il senato degli studenti è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 9

(Modalità di svolgimento delle sedute, deliberazioni e verbali)

1. Le sedute del senato degli studenti possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente sia il presidente che il segretario verbalizzante di cui al successivo comma 5.
2. Il senato degli studenti in relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno può consentire l'intervento alla seduta di ospiti esterni. Tale partecipazione deve essere riportata nel verbale della seduta.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. Le delibere, se non diversamente disposto, sono immediatamente esecutive.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal responsabile amministrativo del senato degli studenti o nel caso di sua assenza, da un altro senatore individuato all'inizio della seduta.

TORNA ALL'INDICE

6. I verbali delle sedute, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono approvati nel corso della prima seduta utile dopo la loro messa a disposizione dei componenti del senato degli studenti e sono custoditi dall'ufficio di supporto amministrativo.

7. Se non diversamente e motivatamente stabilito, i verbali sono pubblici e sono consultabili anche sul sito web di ateneo.

Articolo 10
(Commissioni)

1. Il senato degli studenti nell'ambito delle funzioni e dei compiti definiti dallo statuto di ateneo, può costituire apposite commissioni con propria deliberazione.

2. La deliberazione del senato degli studenti stabilisce:

- a) la composizione delle commissioni, che può includere la partecipazione anche di studenti esterni al senato degli studenti;
- b) la durata;
- c) l'argomento di lavoro;
- d) il responsabile, individuato tra i senatori componenti.

3. Le commissioni curano l'istruttoria e la gestione di particolari argomenti, si organizzano e svolgono la loro attività autonomamente, salvo rendere conto del loro operato al senato degli studenti, nei termini decisi all'atto della loro costituzione o qualora il senato degli studenti ne faccia esplicita richiesta.

4. Le commissioni possono richiedere, a titolo consultivo e gratuito, la presenza di esperti e possono lavorare in collaborazione con altri organi o commissioni dell'Università luav.

Articolo 11
(Decadenza)

1. I componenti del senato degli studenti, salvo giustificato motivo, decadono dal mandato conferito qualora la loro assenza si protragga per più di tre sedute consecutive senza giustificazione.

2. La decadenza viene deliberata dal senato degli studenti in seguito all'accertamento circa le presenze svolto dall'ufficio amministrativo di riferimento.

3. Non si considera ai fini della decadenza l'assenza dovuta a motivi di mobilità internazionale o a gravi problemi di salute certificabili, che dovrà essere comunicata al presidente.

4. I componenti del senato degli studenti che conseguano il titolo di laurea rimangono in carica se entro quindici giorni dal conseguimento del titolo provvedano a presentare la domanda di iscrizione ad un corso di laurea magistrale dell'ateneo.

5. Nel caso in cui i termini per l'iscrizione non siano aperti, la carica può essere mantenuta a condizione che, con propria dichiarazione all'ufficio di supporto amministrativo, l'interessato manifesti la propria volontà di iscriversi ad un corso di laurea magistrale dell'ateneo. L'interessato si impegna altresì a perfezionare l'iscrizione entro quindici giorni dall'apertura dei termini.

TITOLO II - GESTIONE DEI FONDI A DISPOSIZIONE DEL SENATO DEGLI STUDENTI

Articolo 12
(Attività finanziate dal senato degli studenti)

1. Il senato degli studenti, sulla base delle disponibilità finanziarie stabilite dal consiglio di amministrazione nell'ambito dell'approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, può deliberare il finanziamento delle seguenti tipologie di attività culturali:

- a) attività promosse direttamente da uno o più senatori;
- b) attività proposte da uno o più studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'ateneo, nell'ambito di apposite call for ideas;
- c) attività proposte da soggetti diversi dagli studenti dell'Università luav di Venezia.

2. Al termine di ogni esercizio il senato degli studenti, con propria deliberazione e nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dai relativi manuali operativi, stabilisce quali siano i progetti non ancora conclusi da riportare all'anno successivo.

Articolo 13
(Attività promosse da uno o più senatori)

1. Uno o più senatori possono proporre al senato degli studenti delle attività culturali che

TORNA ALL'INDICE

abbiano un particolare interesse culturale per gli studenti e che risultino compatibili con le finalità istituzionali dell'ateneo.

2. Il senato degli studenti, con propria deliberazione, provvede a valutare le proposte secondo i seguenti criteri:

a) presenza di contenuti didattici, scientifici e culturali inerenti le discipline dell'architettura, delle arti visive e multimediali, del teatro, del design, della moda, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione, del patrimonio architettonico, della città e dell'ambiente costruito;

b) promozione l'immagine e l'attrattività dell'Università luav di Venezia tra gli studenti e in ambito locale;

c) capacità di coinvolgere il maggior numero di studenti.

3. Alle attività valutate positivamente, il senato assegna un importo massimo di rimborso spese.

4. Per ogni iniziativa il senato degli studenti nomina tra i senatori un responsabile che:

a) risponde del regolare svolgimento dell'attività e della sua rendicontazione;

b) risulta intestatario del rimborso spese e si impegna a rimborsare eventuali studenti partecipanti alle iniziative che abbiamo provveduto ad anticipare il pagamento delle spese previste.

5. Le spese effettuate nell'ambito di ogni iniziativa devono essere conformi a quelle consentite dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dalla normativa vigente. Il senato degli studenti con propria deliberazione può inoltre definire ulteriori criteri per l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal senato stesso.

6. Il senatore responsabile può, per motivi comprovati, richiedere una prima parte di rimborso a fronte della spesa di una somma pari o superiore al 50% del contributo concesso dal senato degli studenti presentando all'ufficio amministrativo di supporto il modulo di rendicontazione compilato e i giustificativi delle spese sostenute in originale. Il rimborso sarà comunque pari al 50 % del contributo concesso per la realizzazione dell'intera attività.

7. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività il responsabile dell'iniziativa è tenuto a presentare all'ufficio amministrativo di supporto il modulo di rendicontazione compilato, i giustificativi delle spese sostenute in originale e una relazione dettagliata e documentata delle attività svolte, pena la revoca del finanziamento stanziato.

8. Il senato degli studenti può, con provvedimento motivato, revocare l'intero finanziamento in caso di:

a) mancata realizzazione o completamento dell'attività;

b) presentazione incompleta della documentazione per la rendicontazione;

c) non corrispondenza della stessa alle dichiarate finalità della proposta;

d) gravi inadempimenti o scorrettezze.

Il senatore responsabile è tenuto a restituire le eventuali somme già erogate.

9. Tutte le informazioni relative allo svolgimento delle iniziative devono essere comunicate dal senatore responsabile al servizio che si occupa della comunicazione e immagine dell'Università luav di Venezia per essere adeguatamente pubblicizzate.

10. Tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative di cui al comma 1 devono riportare la dicitura "iniziativa del senato degli studenti dell'Università luav di Venezia" e il logo del senato degli studenti.

Articolo 14

(Attività proposte dagli studenti luav)

1. Le call for ideas di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) sono pubblicate dal senato degli studenti almeno una volta l'anno e riportano le seguenti indicazioni, deliberate di volta in volta dal senato degli studenti:

a) categorie di attività ammissibili;

b) modalità di presentazione delle proposte;

c) scadenza della presentazione delle proposte;

d) composizione della commissione valutatrice;

e) importo massimo di rimborso spese per ciascuna categoria di cui al punto a).

2. Il senato degli studenti, con propria deliberazione, provvede a valutare le proposte a seguito del lavoro istruttorio svolto dagli uffici di riferimento e visti gli esiti della commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera d).

3. Le proposte sono valutate secondo i seguenti criteri:

a) presenza di contenuti didattici, scientifici e culturali inerenti le discipline dell'architettura, delle arti visive e multimediali, del teatro, del design, della moda, della pianificazione

TORNA ALL'INDICE

- urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione, del patrimonio architettonico, della città e dell'ambiente costruito;
- b) promozione l'immagine e l'attrattività dell'Università luav di Venezia tra gli studenti e in ambito locale;
- c) capacità di coinvolgere il maggior numero di studenti.
- Sarà considerato titolo preferenziale, la continuità con attività già svolte con successo all'interno delle attività culturali studentesche.
4. La realizzazione delle attività culturali deve avvenire presso le sedi dell'Università luav di Venezia o nel territorio comunale della città di Venezia.
5. Sono escluse dalla valutazione le proposte che:
- pervengono da categorie di studenti non ammessi alla selezione;
 - non appartengono alle categorie di attività ammissibili stabilite dalla call;
 - pervengono incomplete o oltre la scadenza;
 - non rispondono ai criteri di cui al precedente comma 4.
6. Per ogni iniziativa il senato degli studenti nomina tra i senatori un responsabile che:
- risponde del regolare svolgimento dell'attività e della sua rendicontazione;
 - risulta intestatario del rimborso spese e si impegna a rimborsare eventuali studenti partecipanti alle iniziative che abbiamo provveduto ad anticipare il pagamento delle spese previste.
7. L'esito della selezione da parte del senato degli studenti è da considerarsi definitivo e inappellabile. L'elenco delle attività valutate positivamente e il relativo importo del contributo viene pubblicato nel sito web di ateneo.
8. Ogni variazione all'attività compresa la sua denominazione deve essere comunicata dal senatore referente al senato degli studenti. Non sono previste variazioni del contributo concesso.
9. Le spese effettuate nell'ambito di ogni iniziativa devono essere conformi a quelle consentite dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dalla normativa vigente. Il senato degli studenti con propria deliberazione può inoltre definire ulteriori criteri per l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal senato stesso.
10. Il senatore responsabile può, per motivi comprovati, richiedere una prima parte di rimborso a fronte della spesa di una somma pari o superiore al 50% del contributo concesso dal senato degli studenti presentando all'ufficio amministrativo di supporto il modulo di rendicontazione compilato e i giustificativi delle spese sostenute in originale. Il rimborso sarà comunque pari al 50 % del contributo concesso per la realizzazione dell'intera attività.
11. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività il responsabile dell'iniziativa è tenuto a presentare all'ufficio amministrativo di supporto il modulo di rendicontazione compilato, i giustificativi delle spese sostenute in originale, il rendiconto della gestione finanziaria e una relazione dettagliata e documentata delle attività svolte, pena la revoca del finanziamento stanziato.
12. Le attività devono di norma essere espletate e completate entro l'anno solare di finanziamento. Il senato degli studenti, con propria deliberazione e per motivi comprovati concedere una proroga al fine di completare la realizzazione dell'attività.
13. Il senato degli studenti può, con provvedimento motivato, revocare l'intero finanziamento in caso di:
- mancata realizzazione o completamento dell'attività entro i termini previsti;
 - presentazione incompleta della documentazione per la rendicontazione;
 - non corrispondenza della stessa alle dichiarate finalità della proposta;
 - gravi inadempimenti o scorrettezze.
- Il senatore responsabile è tenuto a restituire le eventuali somme già erogate.
14. Tutte le informazioni relative allo svolgimento delle iniziative devono essere comunicate dal senatore responsabile al servizio che si occupa della comunicazione e immagine dell'Università luav di Venezia per essere adeguatamente pubblicizzate.
15. Tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative di cui al comma 1 devono riportare la dicitura "iniziativa del senato degli studenti dell'Università luav di Venezia" e il logo del senato degli studenti.

Articolo 15
(Call for ideas tematiche)

1. Il senato degli studenti può prevedere la pubblicazione di call for ideas su tematiche specifiche.

TORNA ALL'INDICE

2. Le tematiche di cui al precedente comma sono individuate dal senato degli studenti con propria deliberazione, nella quale vengono specificate:

- a) modalità di presentazione delle proposte;
- b) scadenza della presentazione delle proposte;
- c) i parametri di valutazione per l'individuazione dei vincitori;
- d) l'entità e la tipologia degli eventuali premi da assegnare ai vincitori.

Articolo 16

(Attività proposte da soggetti diversi dagli studenti luav)

1. Per le attività proposte da soggetti diversi dagli studenti luav il senato degli studenti, può:

- a) concedere il patrocinio gratuito all'iniziativa;
- b) offrire la propria collaborazione per l'organizzazione della stessa su base volontaria;
- c) collaborare alla pubblicizzazione e alla diffusione dell'iniziativa, eventualmente attingendo al proprio fondo di gestione e limitatamente ai costi di stampa tramite il servizio che si occupa della comunicazione e immagine dell'Università luav.

2. Per ogni iniziativa di cui al precedente comma 1, il senato degli studenti nomina tra i senatori un responsabile che:

- a) risponde del regolare svolgimento dell'attività e della sua rendicontazione;
- b) risulta intestatario del rimborso spese e si impegna a rimborsare eventuali studenti partecipanti alle iniziative che abbiamo provveduto ad anticipare il pagamento delle spese previste.

3. Tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative di cui al comma 1 devono riportare la dicitura "iniziativa promossa dal senato degli studenti dell'Università luav di Venezia" e il logo del senato degli studenti.

Articolo 17

(Missioni istituzionali)

1. I componenti del senato degli studenti o i rappresentanti da loro designati possono partecipare a missioni istituzionali svolte nell'interesse dell'Ateneo previa deliberazione del senato degli studenti.

2. Per la partecipazione alle missioni si applicano le disposizioni previste dal regolamento di ateneo delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese.

3. Entro 30 giorni dalla conclusione della missione l'interessato è tenuto a presentare all'ufficio amministrativo di supporto i giustificativi delle spese sostenute in originale.

TITOLO III –ELEZIONE E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL SENATO DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DELL'ATENEO

Articolo 18

(Rappresentanze negli organi dell'ateneo previste dallo statuto luav)

1. Per l'elezione delle rappresentanze negli organi di governo e negli organi delle strutture per la didattica e la ricerca, comprese quelle nelle commissioni didattiche paritetiche, nonché per la designazione della componente studentesca negli altri organi di controllo, valutazione e garanzia previsti dallo statuto di ateneo, sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato iscritto da un maggior numero di anni e quindi il più anziano di età.

2. Il senato degli studenti prima di procedere con le votazioni individua la modalità di espressione del voto, che può essere a scrutinio palese o segreto.

3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

4. Le rappresentanze di cui al precedente comma 1 sono nominate con decreto del rettore.

5. Per la designazione di tutte le altre rappresentanze che si rendessero necessarie vengono applicate le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 19

(Designazione dell'esperto del senato degli studenti in consiglio di amministrazione)

1. L'esperto del senato degli studenti in consiglio di amministrazione è individuato dal senato degli studenti anche mediante l'emanazione da parte del rettore di un avviso pubblico per le candidature che possono essere interne o esterne all'ateneo.

2. La valutazione delle candidature è effettuata dal senato degli studenti che può avvalersi del supporto di una commissione istruttoria appositamente nominata con propria deliberazione.

TORNA ALL'INDICE

3. Costituisce requisito e caratteristica qualificante a ricoprire l'incarico il possesso di competenze e conoscenze nelle tematiche relative alle questioni della didattica, del diritto allo studio e della contabilità economico-patrimoniale.
4. Sono compiti dell'esperto del senato degli studenti:
 - a) partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione dell'Università luav;
 - b) supportare il senato degli studenti, anche con incontri specifici, nella preparazione delle sedute del consiglio di amministrazione e nell'analisi dei relativi materiali istruttori.
5. L'esperto del senato degli studenti è nominato con decreto del rettore ed è rinnovabile per una sola volta.

Articolo 20
(Revoca degli incarichi)

1. Il senato degli studenti ha il potere di revocare gli incarichi di cui ai precedenti articoli 18 e 19 prima del termine naturale dei mandati in qualunque momento lo ritenga opportuno. La votazione di sfiducia deve essere presentata da almeno due terzi dei componenti. I rappresentanti vengono revocati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.

TITOLO IV – ELEZIONI DEL SENATO DEGLI STUDENTI

Articolo 21
(Indizione delle elezioni)

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato, il rettore indice con proprio decreto le elezioni dei venti componenti il senato degli studenti per il biennio successivo.

Articolo 22
(Organi elettorali)

1. La commissione elettorale è composta da un docente luav che svolge le funzioni di presidente, un funzionario individuato tra il personale tecnico e amministrativo dell'ateneo che svolge le funzioni di segretario e da uno studente indicato dal presidente del senato degli studenti.
2. La commissione elettorale è costituita con decreto del rettore.
3. La commissione elettorale svolge le seguenti funzioni:
 - a) valuta i ricorsi presentati, entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati delle votazioni, dagli elettori;
 - b) proclama gli eletti che vengono nominati o designati con decreto del rettore.
4. L'ufficio responsabile del procedimento elettorale e di supporto ai lavori della commissione elettorale è l'ufficio amministrativo di riferimento del senato degli studenti che si costituisce quale ufficio elettorale.

Articolo 23
(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori, costituiscono cioè l'elettorato attivo, tutti gli studenti regolarmente iscritti, alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università luav.
2. Sono eleggibili, costituiscono cioè l'elettorato passivo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università luav e che si siano candidati secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 25.

Articolo 24
(Formazione e pubblicità degli elenchi elettorali)

1. Per le elezioni dei componenti il senato degli studenti vengono predisposti i relativi elenchi elettorali degli studenti iscritti, in corso e fuori corso, presso ciascun corso di studio di cui al precedente articolo 23, comma 1.
2. Gli elenchi elettorali devono indicare per ciascun elettore: cognome e nome, luogo e data di nascita, corso di studio, tipo corso di studio e numero di matricola.
3. Gli elenchi elettorali sono pubblicati nel sito web di ateneo a cura dell'ufficio elettorale.
4. Chi sia stato escluso dagli elenchi pur avendone diritto può fare richiesta di rettifica ed integrazione presso gli uffici competenti, che rilasceranno il certificato di ammissione al voto.

TORNA ALL'INDICE

5. Il certificato di ammissione al voto può essere richiesto entro la conclusione delle operazioni di voto.
6. Avverso la formazione degli elenchi elettorali o il rifiuto di inclusione in essi è ammesso ricorso all'ufficio elettorale.

Articolo 25
(*Candidature*)

1. Gli elettori possono presentare all'ufficio elettorale la propria candidatura, secondo le modalità e le scadenze stabilite dal decreto rettorale di indizione delle elezioni.

Articolo 26
(*Sottoscrizione delle candidature*)

1. Ciascuna candidatura depositata, di cui al precedente articolo 25, deve essere presentata mediante sottoscrizione di minimo quindici e massimo trenta elettori.
2. La raccolta e il deposito delle sottoscrizioni presso l'ufficio elettorale entro i termini stabiliti dal decreto rettorale di indizione è a cura e sotto la responsabilità del candidato, che garantisce ad ogni effetto l'esattezza dei dati e l'autenticità delle firme. Per la validità delle sottoscrizioni è necessario utilizzare gli appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio elettorale ai quali deve essere allegata la fotocopia completa e leggibile in tutti i suoi dati di un valido documento di riconoscimento per ciascuno dei sottoscrittori.
3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura.
4. Nessun candidato può sottoscrivere la propria o altrui candidatura.

Articolo 27
(*Posizione scolastica dei candidati e dei sottoscrittori*)

1. La regolarità della posizione scolastica dei candidati e dei sottoscrittori è accertata dall'ufficio elettorale in coordinamento con gli uffici competenti.
2. Qualora a seguito degli accertamenti risultino posizioni scolastiche irregolari, l'ufficio elettorale invita il candidato ad integrare entro tre giorni la lista dei sottoscrittori di cui all'articolo 26, comma 1.
3. Qualora risultasse irregolare la posizione scolastica del candidato, la candidatura è esclusa dalle elezioni.

Articolo 28
(*Ordine delle candidature*)

1. L'ufficio elettorale provvede alla pubblicazione delle candidature attribuendo ad esse un numero d'ordine progressivo per ordine alfabetico.

Articolo 29
(*Propaganda elettorale*)

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. L'Università luav assicura pari condizioni di accesso ai mezzi di propaganda, mettendo a disposizione dei candidati uguali e appositi spazi per affissione e per assemblee.
3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Articolo 30
(*Seggio elettorale*)

1. I seggi elettorali sono costituiti dal direttore generale con proprio provvedimento.
2. I seggi sono composti di norma da un presidente, da un segretario e da uno scrutatore designati tra il personale tecnico e amministrativo salvo garantire le necessità legate al funzionamento della procedura e alle esigenze organizzative.
3. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due dei componenti i seggi.

Articolo 31
(*Procedura informatica*)

1. Per le operazioni di voto è possibile prevedere la predisposizione di una procedura informatica che consente l'identificazione dell'elettore, l'espressione del voto telematico da uno qualsiasi dei seggi appositamente istituiti presso l'ateneo, garantendo l'anonimato e la segretezza del voto, nonché la sicurezza dei dati.

TORNA ALL'INDICE

2. Le schede telematiche utilizzate per l'esercizio del voto riportano elencate tutte le candidature contraddistinte dalla numerazione ordinale progressiva secondo l'ordine stabilito ai sensi del precedente articolo 28, comma 1.
3. La procedura informatica consente di procedere altresì alle operazioni di scrutinio, mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.
4. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la procedura informatica di cui al precedente comma 1, le elezioni si svolgeranno secondo le normali procedure che prevedono l'utilizzo di schede elettorali cartacee.

Articolo 32

(Modalità di svolgimento delle operazioni di voto)

1. Sono ammessi a votare nei seggi costituiti presso le sedi dell'Università luav gli studenti iscritti alle liste degli elettori, nonché coloro che presentino il certificato di ammissione al voto di cui all'articolo 24, comma 4.
2. L'elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione del tesserino universitario o di altro idoneo documento di riconoscimento.
3. L'elettore viene identificato dalla procedura informatica mediante digitazione delle medesime login e password utilizzate per l'accesso ai servizi di sportello internet e alla posta elettronica luav.
4. Ciascun elettore può esprimere un solo voto.
5. Dell'avvenuta votazione si fa menzione mediante firma dell'elettore e di uno dei componenti del seggio sulla ricevuta riportante i dati dell'elettore, appositamente predisposta attraverso la procedura informatica e stampata presso i seggi.
6. Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare da un elettore, che abbia già votato nel medesimo seggio. Un componente del seggio annota l'avvenuto accompagnamento.
7. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta.
8. L'impedimento, qualora non evidente, dovrà essere documentato da un certificato medico.

Articolo 33

(Pubblicità e tutela delle operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali sono pubbliche e il presidente di ciascun seggio regola l'ingresso nella sala delle votazioni.
2. È vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque forma di pressione anche verbale sugli elettori.

Articolo 34

(Adempimenti del seggio)

1. Il seggio, terminate le operazioni di voto, redige il verbale di votazione secondo lo schema fornito dall'ufficio elettorale, e lo invia con il plico delle ricevute di certificazione dell'avvenuta votazione all'ufficio elettorale.

Articolo 35

(Accertamento dei votanti e computo dei voti)

1. L'ufficio elettorale provvede, mediante la procedura informatica di cui al precedente articolo 31, alla collazione dei dati e al computo dei voti accertando preliminarmente il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione risultante dai verbali, dalle ricevute di certificazione dell'avvenuta votazione e del numero delle schede telematiche votate indicato dalla procedura stessa.
2. Sono dichiarati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.
3. A parità di numero di preferenze è eletto lo studente iscritto da un minor numero di anni e quindi il più giovane di età.
4. Concluse le operazioni di accertamento e computo dei voti, l'ufficio elettorale rende pubblici i risultati delle votazioni. Qualunque elettore può proporre ricorso alla commissione elettorale, entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

Articolo 36

(Proclamazione degli eletti)

1. La commissione elettorale, decorso il termine di cui al precedente articolo 35, comma 4, proclama gli eletti che vengono nominati con decreto del rettore.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 37

(Nomina dei primi dei non eletti ed elezioni suppletive)

1. Gli studenti eletti o designati che rassegnino le proprie dimissioni o decadano a qualsiasi titolo dal mandato, sono sostituiti dagli studenti risultati primi dei non eletti nelle votazioni indette con il decreto rettorale di cui all'articolo 21.
2. L'impossibilità di sostituire i componenti del senato degli studenti di cui al precedente comma 1 per mancanza di primi dei non eletti non impedisce il funzionamento del senato degli studenti e non comporta il suo decadimento qualora il numero dei componenti non risulti inferiore a due terzi di quelli ordinariamente previsti.
3. Nel caso in cui siano esaurite le graduatorie dei non eletti e il numero dei componenti del senato degli studenti risulti inferiore ai due terzi di quelli previsti, il rettore indice elezioni suppletive con proprio decreto almeno 40 giorni prima della data fissata per le elezioni stesse. Coloro che risultino eletti restano in carica per la parte residua del mandato del senato degli studenti.

Articolo 38

(Validità delle votazioni)

1. Per la validità delle votazioni per le elezioni indette con il presente provvedimento non è richiesto un numero minimo di votanti.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39

(Modifiche del regolamento)

1. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate, con le modalità stabilite dallo statuto di ateneo, dal senato degli studenti.

Articolo 40

(Norma abrogativa e finale)

1. Il presente regolamento disapplica tutte le precedenti disposizioni in materia compreso il regolamento per l'attribuzione dei fondi per le attività formative autogestite dagli studenti emanato con decreto rettorale 12 gennaio 2004, n. 178.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni statutarie e regolamentari in materia.